

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 2

(Principi)

1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:

a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;

b) miglioramento dell' efficacia dell' azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;

c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;

e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.

(1)(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 11, L. R. 10/2001

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 10/2002